

**Graduatorie ad esaurimento – unico corso S.I.S.S. frequentato – diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni conseguite – sussistenza.**

Il D.D.G. 16 marzo 2007 attribuisce al docente interessato il diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni in suo possesso, ancorché conseguite con un unico corso S.I.S.S..

Non può essere pertanto condiviso l'assunto dell'Amministrazione secondo cui l'opzione può essere esercitata soltanto dal docente che, avendo frequentato le attività didattiche in maniera differenziata del corso biennale S.I.S.S., ha conseguito – con esami distinti – distinte abilitazioni

\*\*\*

N. 00084/2010 REG.SEN.

N. 00599/2007 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 599 del 2007, proposto da: XXX, rappresentata e difesa dall'avv. *[omissis]*, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona alla Via *[omissis]*;

contro

il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, e l'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di ANCONA, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

*[omissis]*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Ancona n. 14487/C7c del 18.7.2007 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le proprie ordinanze 30 agosto 2007, n. 435 e 27 settembre 2007, n. 503;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

1.- La prof.ssa XXX ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso la scuola interuniversitaria di specializzazione dell'Università degli Studi di Macerata (c.d. "S.I.S.S.") nell'indirizzo linguistico – letterario per la classe di concorso A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico); in applicazione del D.M. 10 agosto 1998 n. 354 il conseguimento del predetto titolo estende automaticamente l'abilitazione alle classi di concorso numericamente inferiori, ma appartenenti allo stesso indirizzo linguistico – letterario, cioè alla A051 (materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali), alla A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e alla A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media).

In data 19.4.2007 la prof.ssa XXX, compilando l'apposito modulo, ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, chiedendo l'inserimento nelle graduatorie relative alle classi di concorso A052, A051, A050 e A043 e manifestando la volontà di vedersi attribuito il punteggio per l'abilitazione conseguita (30 punti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007), nella classe A051. Tuttavia nella graduatoria provinciale definitiva pubblicata il 18.7.2007, l'Ufficio Scolastico provinciale di Ancona ha attribuito il suddetto punteggio relativo al possesso del titolo abilitativo alla classe di concorso A052 e non alla A051, come era stato richiesto dalla interessata.

Con atto notificato l'8 e il 9.8.2007, depositato il 14.7.2007, la prof.ssa XXX ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l'illegittimità, nei limiti dell'interesse di essa ricorrente, per violazione e falsa applicazione del D.M. 15 marzo 2007, n. 27 e del D.D.G. 16 marzo 2007.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico provinciale di Ancona, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanze 30 agosto 2007, n. 435 e 27 settembre 2007, n. 503 il Tribunale, rispettivamente, ha disposto incumbenti istruttori ed ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 3, comma 2, ultimo periodo del D.D.G. 16 marzo 2007 dispone che "il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso S.I.S.S. o con un corso di didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato".

Il significato della norma è chiaro ed inequivocabile e non lascia spazio a differenti interpretazioni, attribuendo al docente interessato il diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni in suo possesso, ancorché conseguite con un unico corso S.I.S.S..

Non può essere pertanto condiviso l'assunto dell'Amministrazione secondo cui l'opzione può essere esercitata soltanto dal docente che, avendo frequentato le attività didattiche in maniera differenziata del corso biennale S.I.S.S., ha conseguito – con esami distinti – distinte abilitazioni. Tale assunto contrasta con il tenore letterale della norma, che si limita a stabilire che le abilitazioni debbano essere conseguite a seguito di un unico corso S.I.S.S. e, peraltro, non sembra convincente neanche sotto il profilo logico.

Infatti il docente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso A052 (relativa alle materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) è dotato della specifica professionalità che gli consente di essere abilitato anche per la classe A051, di ambito più ristretto (materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali); non si vedono quindi le ragioni per cui non potrebbe esercitare l'opzione per il punteggio "de quo" relativamente a quest'ultima classe di concorso, ricompresa nella precedente, non potendo sostenersi che egli debba sottoporsi ad un ulteriore e distinto esame per insegnare italiano e latino, ad esempio, nell'istituto magistrale anziché nel liceo classico.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui ha approvato le graduatorie in argomento riconoscendo alla prof.ssa XXX il punteggio relativo all'abilitazione conseguita con il corso S.I.S.S., in una classe di concorso diversa da quella da lei richiesta con la domanda di iscrizione.

4.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'atto con esso impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente  
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore  
Tommaso Capitanio, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/03/2010